

Verbale di accordo

Oggi, 28 gennaio 2013, in Roma

LE PARTI

la Società **Artsana S.p.A.** con sede legale in Grandate (CO), Via Saldarini Catelli, 1, rappresentata da Martino Troncatti, Direttore Risorse Umane & Organizzazione, di seguito indicata anche come "la Società", assistita dalla Confcommercio Roma rappresentata da Mario Gentiluomo

E

- la FILCAMS – CGIL Nazionale rappresentata dalla Sig. ra Sabina Bigazzi,
- la FISASCAT – CISL Nazionale rappresentata dalla Sig. ra Elena Maria Vanelli,
- la UILTUCS - UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu – Segretario Nazionale,


PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi 481-482 della legge del 24 dicembre 2012 n. 228 ha disciplinato per l'anno 2013 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro;
- il DPCM del 22 gennaio 2013 ha definito le modalità ed i requisiti per l'applicazione del regime di tassazione agevolata alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;
- la tassazione agevolata è riconosciuta sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
- la legge 92/2012 ha reso permanente il regime contributivo agevolato per le erogazioni derivanti da contratti di secondo livello confermando le modalità stabilite dalla legge 247/2007 istitutiva del beneficio;
- le Parti hanno condiviso modelli organizzativi del lavoro finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della competitività aziendali e per il perseguimento dei medesimi obiettivi le Parti hanno condiviso l'opportunità di sottoscrivere un nuovo accordo per l'anno 2013 che tenga conto della positiva sperimentazione precedente e del mutato quadro normativo di riferimento.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti definiscono come **retribuzione di produttività** le somme erogate in attuazione del presente accordo a titolo di:



- a. Premio di risultato,
- b. Lavoro straordinario e supplementare,
- c. Lavoro festivo o domenicale, anche se svolto durante il normale orario di lavoro comprese le speciali indennità festive e domenicali previste dall'accordo integrativo aziendale;
- d. Lavoro notturno, inteso come retribuzione delle ore ordinarie e relative maggiorazioni;
- e. Lavoro a turni;
- f. Compensi per clausole elastiche e flessibili;
- g. Premi variabili.

- 3. Le Parti si danno atto che sono stati chiaramente individuati gli indicatori quantitativi per poter considerare le somme elencate al punto che precede come retribuzione di produttività e per l'applicazione alla stessa del regime di tassazione agevolata. (allegato: verbale di accordo per la determinazione dei parametri del premio di risultato)
- 4. In conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, il regime agevolato sarà applicato ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali di riferimento e nei limiti di legge.
- 5. Le Parti confermano che gli importi erogati ai lavoratori sulla base dei punti che precedono saranno considerati anche ai fini dello sgravio contributivo di cui alla legge 247/2007, come integrata dalla legge 92/2012.
- 6. Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo presso la DTL di Como.
- 7. Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2013.
- 8. Le Parti confermano la disponibilità ad incontrarsi per verificare il conseguimento dei descritti obiettivi definiti dal presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

La Società


Le OO.SS.

